NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

# Art. 57

## Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica puo' essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfi piu' alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 44;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonche' a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione ed al programma di attivita';

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive. Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione puo' essere altresi' disposta nei casi previsti dall'articolo 16, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni |
| Estremi | Legge 10 giugno 1978, n. 295 |

| | |
|---|---|
| Titolo | IV — Revoca dell'autorizzazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-57-revoca-e-decadenza-dell-autorizzazione-rilasciata-ad-un-impresa-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it